



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/07/2009

ADDI' 27/07/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterlino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASPORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALLA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Deniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Janiela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COPPOTELLI - NIERI

DELIBERAZIONE N. 601

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale concernente: "Interventi per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche".

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Oggetto: Proposta di Legge Regionale concernente : “Interventi per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del lazio – ARSIAL) e successive modifiche”

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto delle Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO il Regolamento del Consiglio Regionale;

VISTO l’articolo 11 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale);

VISTO il Regolamento (CE) n. 510/2006, del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 509/2006, del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTA la Direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulata dalla Direzione regionale “Affari giuridici e legislativi” in collaborazione con la Direzione Agricoltura;

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo

60177

82

VISTA la relazione dell'Assessore all'Agricoltura che sintetizza le motivazioni per le quali si rendono opportuni e necessari gli interventi normativi proposti;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare al consumatore la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli ed agroalimentari, è opportuno promuovere l'adozione di sistemi di tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari regionali, che garantiscono le informazioni sull'origine delle materie prime, sull'identità degli operatori coinvolti e sulle metodologie applicate nelle varie fasi del processo produttivo;

CONSIDERATO che, al fine di garantire l'origine, la natura e la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali, nonché la valorizzazione degli stessi, è necessario adottare un marchio di qualità collettivo, registrato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale);

All'unanimità



DELIBERA

- 1) Di adottare e sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale l'unita proposta di legge regionale concernente: **"Interventi per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del lazio - ARSIAL) e successive modifiche"** che consta di n. 13 articoli e di una relazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

ALLEG. alla DELIB. N. 601 1^a
DEL 27 LUG, 2009



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEI SISTEMI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1995, N. 2 (ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO – ARSIAL) E SUCCESSIVE MODIFICHE”

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo

MS
le
ce

M



Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, al fine di assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari sostiene e incentiva lo sviluppo di sistemi di qualità e di tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina:

- a) il marchio regionale collettivo di qualità;
- b) i controlli sull'uso del marchio regionale collettivo di qualità e sul rispetto dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità;
- c) la programmazione e la concessione di contributi per:
 - 1) la costituzione e l'avviamento dei comitati promotori e delle associazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità;
 - 2) lo sviluppo di prodotti agricoli di qualità attraverso, in particolare, l'applicazione dei sistemi di autocontrollo e di gestione aziendale nonché l'introduzione di sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera;
- d) il controllo sui contributi di cui alla lettera c);
- e) la realizzazione di interventi di educazione alimentare e di attività di promozione, ivi compresi l'autorizzazione e il finanziamento di corsi per assaggiatori.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martadonna



Art. 2

(Marchio di qualità)

1. La Regione adotta un marchio di qualità collettivo per garantire l'origine, la natura e la qualità nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, di seguito denominato marchio di qualità, che viene registrato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i prodotti agricoli e agroalimentari da ammettere all'uso del marchio di qualità e adotta i relativi disciplinari di produzione.

3. L'etichetta apposta sui prodotti concessionari del marchio di qualità reca l'indicazione relativa all'origine del prodotto, se commercializzato allo stato fresco, ovvero delle materie prime di origine agricola ed il luogo di trasformazione sostanziale del prodotto, se trattasi di prodotto trasformato.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 3
(Regolamento)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, con proprio regolamento di attuazione ed integrazione della presente legge, individua:

- a) la denominazione del marchio di qualità e le sue caratteristiche ideografiche;
- b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio di qualità, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca della concessione stessa;
- c) le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'articolo 9;
- d) procedure semplificate per l'ammissione all'uso del marchio di qualità delle produzioni agroalimentari di qualità certificata ai sensi della normativa comunitaria.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Agosto
le
ee

M



Art. 4

(Disciplinari di produzione)

1. I disciplinari di produzione di cui all'articolo 2, comma 2, sono conformi alla normativa comunitaria in materia di sistemi di qualità alimentare e, in particolare, prevedono sistemi di qualità che assicurino:

- a) l'indicazione delle caratteristiche intrinseche dei prodotti, nonché dei requisiti qualitativi obiettivi, misurabili e verificabili;
- b) una qualità dei prodotti superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
- c) la tracciabilità dei prodotti;
- d) l'accesso a tutti i produttori.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 5
(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, in conformità agli obiettivi generali e settoriali della programmazione regionale in materia, sentita la competente commissione consiliare, adotta un programma annuale, entro novanta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, il quale prevede, in particolare:

- a) la ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi ambiti d'intervento previsti dalla presente legge;
- b) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, assegnando priorità ai progetti finalizzati ad attestare l'assenza di organismi geneticamente modificati nei processi di produzione, ai sensi della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati);
- c) gli obblighi dei beneficiari dei contributi e le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'articolo 10.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

NGO
ee

[Handwritten signature]



Art. 6

(Contributi per la costituzione e l'avviamento dei comitati promotori e delle associazioni di produttori)

1. La Regione concede contributi ai comitati promotori e alle associazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità, purché conformi alla legislazione comunitaria, finalizzati alla relativa costituzione ed avviamento, nei limiti ed alle condizioni previsti dal programma annuale di cui all'articolo 5.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

1050
ee



Art. 7

(Contributi per lo sviluppo dei prodotti agricoli di qualità)

1. La Regione concede contributi finalizzati allo sviluppo dei prodotti agricoli di qualità per le attività seguenti:

- a) ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusa la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine previste dalla normativa comunitaria;
- b) introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000 e di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP);
- c) introduzione di sistemi di tracciabilità aziendali e di filiera, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
- d) certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi svolta da organismi di certificazione riconosciuti a tal fine;
- e) effettuazione delle misure obbligatorie di controllo adottate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, ad eccezione dell'ipotesi in cui la normativa comunitaria stabilisca che i costi di tali misure devono gravare sulle imprese.

2. I contributi sono concessi in favore delle piccole e medie imprese, anche attraverso le prestazioni svolte da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, nei limiti ed alle condizioni previsti dal programma annuale di cui all'articolo 5.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo




Art. 8

(Interventi di educazione alimentare e attività di promozione)

1. Per i prodotti di cui all'articolo 2, la Regione realizza periodicamente interventi di educazione alimentare, in particolare presso le scuole e svolge attività di promozione, anche al di fuori del proprio territorio, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la Regione autorizza e finanzia corsi per assaggiatori rivolti sia agli operatori delle singole filiere alimentari che ai consumatori.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 9

*(Controlli sull'uso del marchio di qualità e vigilanza sui
soggetti abilitati all'attività di controllo)*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di controllo sull'uso del marchio di qualità e sul rispetto dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità.

2. L'attività di vigilanza sugli organismi che effettuano i controlli sull'uso del marchio di qualità e sul rispetto dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità è affidata all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL).

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 10

(Controlli e revoca dei contributi)

1. La Regione effettua controlli sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge, i quali sono tenuti a mettere a disposizione della Regione stessa la documentazione relativa alle spese sostenute per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

2. I contributi concessi sono ridotti in proporzione, qualora si accerti che le spese sostenute sono inferiori a quelle preventivate ed ammesse o che la documentazione è inidonea a giustificare l'intero importo del rendiconto presentato.

3. La Regione procede alla revoca della concessione dei contributi nei seguenti casi:

- a) qualora venga realizzato un intervento difforme da quello ammesso a contributo o in caso di mancata realizzazione dell'intervento stesso entro i termini previsti;
- b) qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, vengano accertate violazioni nell'adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari dei contributi o la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai beneficiari.

4. La revoca della concessione del contributo comporta il recupero di quanto già erogato con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 11

(Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2)

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 2/1995 e successive modificazioni è inserita la seguente:

“b bis) vigila sui soggetti abilitati ai controlli sull'uso del marchio regionale collettivo di qualità e sul rispetto dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità;”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo








Art. 12

*(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato -
Clausola di sospensione)*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n.994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142, del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

le
ee



Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB 15 "Interventi per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari" – parte corrente, alla cui copertura si provvede mediante lo stanziamento del capitolo B11530.

2. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB 16 "Interventi per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari" – parte capitale, alla cui copertura si provvede mediante lo stanziamento del capitolo B12530.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



**REGIONE
LAZIO**

ASSESSORATO ALL' AGRICOLTURA

L'ASSESSORE

ALLEG. alla DELIB. N. **601**
DEL **27 LUG. 2009**



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEI SISTEMI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ
DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI. MODIFICA ALLA LEGGE
REGIONALE 10 GENNAIO 1995, N. 2 (ISTITUZIONE DELL' AGENZIA
REGIONALE PER LO SVILUPPO E L' INNOVAZIONE DELL' AGRICOLTURA DEL
LAZIO – ARSIAL) E SUCCESSIVE MODIFICHE”

RELAZIONE

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

La proposta di legge nasce dall'esigenza di assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari sostenere ed incentivare lo sviluppo di sistemi di qualità e di tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari e di filiera.

Gli obiettivi della proposta di legge sono :

- Istituire il marchio regionale collettivo di qualità;
- lo sviluppo di prodotti agricoli di qualità attraverso, in particolare, l'applicazione dei sistemi di autocontrollo e di gestione aziendale nonché l'introduzione di sistemi di tracciabilità aziendale e di filiera;
- la costituzione e l'avviamento di comitati promotori e di associazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità;
- la realizzazione di interventi di educazione alimentare e di attività di promozione;
- l'autorizzazione e il finanziamento di corsi per assaggiatori;

I destinatari degli interventi saranno, prioritariamente, gli operatori del settore agricolo senza dimenticare i consumatori e tutti i soggetti, pubblici e privati, che interagiscono nell'ambito delle filiere agroalimentari.

L'articolazione della proposta è altresì fondata sulla creazione di un sistema integrato di garanzia dei produttori e dei consumatori della qualità del "Prodotto Lazio".

Successivamente un regolamento di attuazione definirà nel dettaglio la pratica applicazione del dispositivo della presente proposta di legge.

Marrizzo

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrizzo

